

Comune di Flero **Provincia di Brescia**

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE EX DECRETO LEGISLATIVO N. 109/98 AI FINI DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE ED EDUCATIVE AGEVOLATE.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento individua in conformità agli art. 2,3,4 del D. Lgs 31.03.1998 n.109, come modificato dal D.Lgs 03.05.2000 n.130, i criteri unificati della situazione economica equivalente adottati dal comune di Flero, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito socio - assistenziali ed educativo per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale e patrimoniale, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente di seguito denominato Isee.

Art.2

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente dei richiedenti le prestazioni agevolate

I servizi attualmente erogati dal settore Servizi Sociali del Comune soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

1. SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

1.1 Trasporto Disabili

1.2 Assistenza Domiciliare

1.3 Assistenza Domiciliare Educativa

1.4 Soggiorni Climatici per anziani e minori

1.5 Telesoccorso

1.6 Mini - Appartamenti

1.7 Servizi semi - Residenziali, Servizi Formazione Autonomia,

- Centri Diurni per anziani, Centri Diurni Integrati;
1.8 Ricoveri in strutture Residenziali
1.9 Pasti a domicilio

2. SERVIZI SCOLASTICI

- 2.1 Retta frequenza scuola materna

PRESTAZIONI DIVERSE

Rientrano nelle prestazioni di cui al presente Regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo previsti al capo VI art. 65,66 e al capo I art.27.1 della Legge 23.12.1998 n. 448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che ai sensi degli stessi art. 65.6, 66.6 e 27.1, sono state emanate con appositi decreti Ministeriali per l'applicazione dei relativi benefici. Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'Isee costituisca requisito indispensabile.

Art.3

Criteria di calcolo

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare. Il Comune di Flero individua cinque gruppi di servizi con cinque relativi nuclei familiari di riferimento. Fanno parte del nucleo familiare in base a quanto stabilito dal D.Lgs 109/98 i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223, ***"in base al quale per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"*** salvo quanto stabilito nell'art. 1-bis "Composizione del nucleo familiare" dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242.

Tale indicazione viene tenuta valida per il primo e per il quarto gruppo di servizi come successivamente elencati mentre in virtù dell'art.1 bis comma 7 del D.P.C.M. 242/2001 si utilizzerà, per gli altri 3 gruppi di servizi, come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

1 SERVIZI:

Soggiorni climatici per anziani e minori, Mini - Appartamenti

Redditi: risultante ultima dichiarazione ai fini Irpef

Nucleo familiare di riferimento: secondo D.Lgs. 109/98.

2 SERVIZI:

Ricovero in struttura residenziale

Per la definizione della quota a carico del ricoverato si prendono in considerazione tutti i suoi redditi disponibili fino a coprire la retta dovuta per il ricovero nella struttura (compreso assegno di accompagnamento e pensione di invalidità). Nel caso in cui tale somma non fosse sufficiente a coprire l'intera retta si provvederà a richiedere ai tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 e seguenti del codice civile, la rispettiva parte di compartecipazione sulla quota residua.

La procedura Isee viene quindi utilizzata solo per definire la compartecipazione dei tenuti agli alimenti.

Redditi: risultante ultima dichiarazione ai fini Irpef

Nucleo familiare di riferimento: il tenuto agli alimenti con eventuali persone a suo carico. I famigliari del tenuto agli alimenti (ed i relativi redditi) non verranno presi in considerazione.

3 SERVIZI:

Trasporto disabili

Assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare educativa

Servizi semi residenziali (CSE, Servizi Formazione Autonomia,

Centri Diurni, Centri Diurni Integrati, etc)

Redditi: risultante ultima dichiarazione ai fini Irpef.

Nucleo familiare di riferimento: richiedente, coniuge o in alternativa padre e madre se conviventi.

4 SERVIZI:

Pasti a domicilio

Telesoccorso

Redditi: risultante ultima dichiarazione ai fini Irpef.

Nucleo familiare di riferimento: secondo D.Lgs. 109/98

5 SERVIZI:

Retta Frequenza scuola materna

Redditi: risultante ultima dichiarazione ai fini Irpef.

Nucleo familiare di riferimento: padre, madre, figli minori e soggetti fiscalmente a carico.

Per le situazioni familiari in cui è intervenuta la separazione legale dei coniugi si rimanda a quanto previsto nell'art. 1 bis del D.P.C.M. 242 del 2001.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (Ise) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. 109/98. (Vedi art. comma 2 del 242/2001) precisamente

Scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

| **Maggiorazione di 0,35** per ogni ulteriore componente;

| **Maggiorazione di 0,2** in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

| **Maggiorazione di 0,5** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

| **Maggiorazione di 0,2** per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi

dell'art. 5 del presente regolamento.

Art.4

Indicatore della Situazione Reddituale

Definizione di reddito: il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

A. reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti Previdenziali. Vanno esclusi quindi tutti quei redditi non valevoli ai fini Irpef compresi pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento. (fatta eccezione per quanto concerne l'art. 3.2 del presente regolamento);

B. redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

C. proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;

D. reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di riferimento individuato secondo criteri di cui all'art.3 commi 2,3,4 del D.P.C.M. n.221 del 07.05.1999, in particolare ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di stato, obbligazioni, azioni etc.) possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detraerà il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di lire 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Art.5

Indicatore della Situazione Patrimoniale

1) L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

A il patrimonio immobiliare è dato dal valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 Dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la loro costruzione. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà dalla somma dei diversi valori si detrae per tali immobili in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole, e fino a concorrenza, il valore, dichiarato ai fini Ici, della casa di abitazione nel limite massimo di € 100.000.000.

B il valore del patrimonio mobiliare è ottenuto sommando tutte le componenti individuate nel D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 art. 3 comma 2 possedute alla data del 31.12 dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il valore del patrimonio mobiliare viene assunto approssimando per difetto al milione inferiore (vedi paragrafo 12 delle istruzioni per la compilazione del modello) come richiesto al quadro F5 del modello di dichiarazione sostitutiva unica. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo;

2) I valori patrimoniali di cui alle lettere A e B del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 6

Criteria di partecipazione dell'utente al costo dei Servizi Sociali

Al fine di determinare la percentuale di contribuzione dell'utente alle varie prestazioni erogate si è provveduto ad individuare il seguente criterio di calcolo a progressione lineare

Servizi	Formula per il calcolo della percentuale di recupero
Mini appartamenti - Soggiorni climatici - Telesoccorso - Pasti a Domicilio	(Reddito ISEE : 1.000.000 x 8,04) - 40
Assistenza Domiciliare - Assistenza Domiciliare Educativa	(Reddito ISEE : 1.000.000 x 3,27) - 28,5
Trasporto Disabili	(Reddito ISEE: 1.000.000 x 8,61) - 60
Servizi semi - residenziali per anziani, Handicappati	(Reddito ISEE : 1.000.000 x 2,30) - 15
Servizi residenziali per anziani e portatori di handicap in applicazione all'Art. 433 del Codice Civile	(Reddito ISEE : 1.000.000 x 1,27) - 11

Art. 7

Criteria di partecipazione dell'utente al costo dei Servizi Scolastici

La partecipazione degli utenti al costo della retta di frequenza della scuola materna ha sempre come riferimento l'indicatore della situazione economica equivalente. Una volta individuato questo si procede a individuare la fascia di riferimento come segue:

FASCIA	IMPORTO		REDDITI DA		A	
	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
1	esente	0			2.499.995	(1.291,14)
2	60.000	(30,98)	2.500.015	(1.291,15)	9.999.982	(5.164,56)
3	121.000	(62,49)	10.000.001	(5.164,57)	13.000.000	(6.713,94)
4	145.000	(74,88)	13.000.019	(6.713,95)	21.999.996	(11.362,05)
5	170.000	(87,79)	22.000.015	(11.362,06)	oltre	

La retta così individuata sarà, per il secondo fratello iscritto, ridotta del 20%. In caso di assenze per la metà più uno dei giorni effettivi di frequenza, anche se non consecutivi, la retta dovuta sarà pari ai 2/3.

In caso di assenza per l'intero mese sarà comunque dovuta una quota fissa pari ad un terzo della retta prevista.

Gli iscritti non residenti a Flero verranno automaticamente inseriti nella fascia più alta.

Art. 8

Eccezioni al Regolamento

La Giunta Comunale sentito il parere della Consulta per l'Assistenza può, in casi eccezionali in relazione a particolari stati di bisogno comprovati da idonea certificazione, derogare ai principi espressi nel presente Regolamento.

La Giunta Comunale sentita la Consulta per l'Assistenza potrà altresì valutare, ravvisatane l'effettiva necessità, l'eventuale inserimento in fascia più conveniente dell'utente richiedente la prestazione agevolata riguardante la retta della scuola materna.

Art. 9

Dichiarazione sostitutiva unica

Per accedere ai servizi con una tariffa agevolata bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva secondo il modello tipo di cui all'art.4 comma 6 del D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

La dichiarazione sostitutiva unica riguarderà tutti i membri della famiglia del richiedente così come previsto dalla disciplina Isee (vedi art. 3-a del presente regolamento). La dichiarazione sarà inviata alla banca dati nazionale dell'INPS e potrà essere utilizzata per via telematica da un'eventuale altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate al quale l'utente potrà richiedere una tariffa agevolata. Per quanto concerne i servizi erogati dal Comune di Flero verrà estratto dalla dichiarazione complessiva il nucleo familiare di riferimento per categoria di servizio così come definito dall'art. 3-b del presente regolamento.

La validità della dichiarazione è annuale e si riferisce ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello della dichiarazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce quella precedente. La comunicazione

dei mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo Isee ha applicazione immediata per le prestazioni successivamente richieste mentre per le prestazioni in corso ha applicazione entro 30 giorni dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che nel caso venga corrisposto il servizio o la prestazione richiesta, possono essere eseguiti controlli anche da parte della guardia di finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

La richiesta di integrazione o rettifica, qualora venga individuato dall'ufficio un presunto errore, dovrà essere formulata per iscritto dal Responsabile del Servizio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 10 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento per presentare le integrazioni necessarie.

L'Amministrazione Comunale effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4.7 del D.Lgs. 109/98 appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia Isee applicata l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 403/98, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Art. 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10.1 della legge 31.12.1996 n.675, si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso il Comune di Flero, Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, al fine di compilare l'elenco/graduatoria per l'ammissione ai servizi richiesti e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,

anche successivamente ad un'eventuale corresponsione della prestazione per il calcolo del contributo corrispettivo.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della collocazione della domanda fuori della graduatoria e della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Flero, Area Servizi Socio Assistenziali e Pubblica Istruzione, titolare del trattamento dei dati.

Art. 11

Applicazione e decorrenza

Il presente regolamento ha validità biennale e comunque fino all'approvazione del successivo, salvo che in fase di prima applicazione si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza biennale.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.